

LE PIAZZE DEL BIO Regolamento Generale

Art. 1 – La manifestazione è stata ideata, promossa e finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (Ministero). Attraverso un bando di gara europeo, l'organizzazione delle Piazze è stata affidata all'A.T.I. tra Homina PDC Srl e Videopress Modena Srl (Organizzatore) con sede rispettivamente a Bologna in Via Del Monte 10 e a Modena in Via Emilia Est 402/6.

La segreteria operativa per l'allestimento delle Piazze è presso Videopress Modena Srl Via Emilia Est 402/6 Tel.059/271412 Fax 059/271394 e-mail: segreteria@videopress.mo.it

LUOGO, DATA, ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 – La manifestazione avrà luogo Domenica 18 Aprile 2010 dalle ore 10 alle ore 19 nelle seguenti città: Aosta, Torino, Milano, Genova, Belluno, Udine, Bolzano, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Campobasso, Chieti, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

AMMISSIONE

Art. 3 – Possono essere ammessi alla manifestazione gli operatori iscritti, alla data della domanda di ammissione, agli appositi Elenchi Regionali. Le adesioni non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire presso la segreteria organizzativa entro il 31 Gennaio 2010.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 4 – Con la firma della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna ad accettare il regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate dall'Organizzatore.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Art. 5 – L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore su sorteggio.

L'organizzatore si riserva tuttavia la facoltà, per esigenze tecnico-organizzative rispondenti all'interesse globale della manifestazione, o per causa di forza maggiore, di cambiare, ridurre o modificare i posteggi assegnati, ciò senza diritto per l'Espositore ad indennità o risarcimento per qualsiasi motivo. Gli spazi sono messi a disposizione alle Aziende espositrici a partire dalle ore 8 di Domenica 18 Aprile 2010, con l'obbligo di approntare il posteggio entro le ore 10 dello stesso giorno.

RINUNCIA

Art. 6 – Dopo l'assegnazione dello spazio, non sono ammesse rinunce.

ALLESTIMENTO STAND

Art. 7 – L'allestimento degli stands, da realizzarsi in rigida conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale e successivamente impartite dall'organizzazione, dovrà essere approntato entro e non oltre le ore 10,00 di Domenica 18 Aprile 2010.

L'organizzatore esige la maggiore funzionalità e decoro possibile nell'allestimento delle aree espositive.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta in carico all'Espositore, il quale esonera espressamente l'Organizzatore per i danni eventualmente derivati, a sé medesimo e a terzi, da difetti all'allestimento. Durante gli orari di visita del pubblico, nessun Espositore dovrà ostruire la visibilità delle merci con tende od altro (eventuali ostacoli saranno rimossi d'ufficio).

E' consentito all'Espositore di sovrapporre elementi di allestimento alle strutture esistenti purchè si tratti di elementi autoportanti e quindi non ancorati alle strutture stesse, e semprechè il materiale adottato sia a norma di legge. E' espressamente vietato modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili dell'Organizzatore, senza espressa autorizzazione dello stesso. Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisorie, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, moquettes, tende, ecc.) deve essere rispondente alla classe di reazione al fuoco certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dalle norme vigenti.

ENERGIA ELETTRICA

Art. 8 – Gli impianti elettrici supplementari a quelli consegnati, dovranno essere realizzati nell'osservanza a tutte le norme di legge in vigore.

SORVEGLIANZA

Art. 9 – L'organizzatore non assume nessun obbligo di custodia dei prodotti e delle merci esposte.

Il normale controllo e la sorveglianza delle aree espositive dovranno essere effettuati dagli assegnatari durante l'orario di apertura al pubblico, così come nei periodi di allestimento e smantellamento degli stands.

ASSICURAZIONE

Art. 10 – Gli Espositori sono responsabili di tutti i danni causati a terzi (persone o cose) da loro stessi, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dall'installazione di impianti elettrici e idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dai macchinari in movimento o dal personale dipendente.

Gli Espositori prendono in consegna gli oggetti avuti a noleggio e gli impianti effettuati per loro conto, e ne sono responsabili ad ogni effetto verso i titolari e concessionari dei singoli servizi e verso terzi.

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni e pregiudizi a persone o cose, da chiunque e comunque provocati.

DISPOSIZIONI PER AGIBILITA' E SICUREZZA

Art. 11 – L'Espositore si impegna a realizzare a sua cura e spesa, nei termini e modalità stabiliti dall'Organizzatore, quelle opere che si renderanno necessarie per ragioni di agibilità e sicurezza.

Le Ditte che, alla visita della Commissione Provinciale o di Vigilanza, risultassero inadempienti di una di tali disposizioni, dovranno prontamente e a proprie spese adeguarsi alle nuove disposizioni impartite, pena l'estromissione immediata dalla manifestazione, senza riconoscimento a rimborso alcuno.

DIVIETI

Art. 12 – Fermi restando gli altri divieti contemplati nel presente regolamento Generale, agli espositori È severamente vietato:

- ostruire in alcun modo, il suolo adibito a calpestio e l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso;
 - l'introduzione di merci attraverso autoveicoli durante le ore di apertura al pubblico;
 - il deposito di qualsiasi tipo di materiale, all'interno dell'area della manifestazione, al di fuori della propria area assegnata;
 - la diffusione e distribuzione di stampati, opuscoli e qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori del proprio stand;
 - lo smaltimento dei propri allestimenti prima del termine della manifestazione;
 - l'effettuazione di lavori nell'area durante le ore di apertura al pubblico;
 - l'accensione di fuochi, l'introduzione di materiale esplosivo, bombole di gas liquido, di prodotti nocivi, nonché maleodoranti, suscettibili a recare danno o molestia a terzi;
 - macchinari o gli accessori non dovranno costituire pericolo alcuno o arrecare molestia;
 - esporre animali;
- Nel caso di disturbo o di inconvenienti di carattere tecnico, di pericolo di infortunio, È facoltà dell'Organizzatore far sospendere, con effetto immediato, il funzionamento di macchinari e accessori.

VENDITA MERCI

Art. 13 – Tutte le Ditte che vendono bevande o generi di consumo alimentari, dovranno essere muniti delle necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.

PULIZIA AREE COMUNI

Art. 14 – L'Organizzatore provvederà a far eseguire il servizio di raccolta e sgombero rifiuti dalle aree di passaggio e di servizio comune. A tal proposito, si fa obbligo alle Ditte, cui compete la pulizia delle aree assegnate, di evitare di aggravare il già oneroso servizio depositando materiale di rifiuto e imballaggio nelle aree comuni.

SGOMBERO DEI POSTEGGI

Art. 15 – Lo smontaggio degli allestimenti, degli impianti e l'asportazione dei materiali esposti, dovranno concludersi entro le ore 20 del 18/04/2010. Per i materiali che non saranno ritirati entro i termini prescritti, l'Organizzatore declina ogni responsabilità e si riserva la facoltà di procedere allo sgombero e all'immagazzinamento degli stessi a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente.

Trascorsi 2 mesi, gli oggetti non reclamati saranno venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti dell'Organizzatore, accreditato a favore dell'Espositore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 – Le comunicazioni e gli eventuali reclami saranno presi in esame solo se presentati per iscritto.

L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti.

Tali norme a disposizioni hanno valore equipollente a tale Regolamento e pertanto hanno carattere di obbligatorietà.

DANNO AI POSTEGGI

Art. 17 – I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.

Le spese di ripristino per eventuali danni causati sono a carico degli Espositori.

FORO COMPETENTE

Art. 18 – A tutti gli effetti di legge il Foro di Modena è l'unico competente per la risoluzione di eventuali controversie giudiziarie.

NOTA

Si ricorda agli espositori che durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio loro assegnato dovranno curare l'osservanza di tutte le norme di legge vigenti, relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro. L'Organizzatore trovandosi nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e dalle loro ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito.